

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 817-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane

(TOGNOLI)

e col Ministro per gli Affari Regionali

(GUNNELLA)

(V. Stampato n. 817)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 febbraio 1988

(V. Stampato Camera n. 2404)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati il 24 marzo 1988

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia
di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania»;

al comma 6, ultimo periodo, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «può provvedere».

All'articolo 2, nel comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «per il risanamento» sono inserite le seguenti: «sociale, ambientale e»;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientale»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico:

identico;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale»;

identico.

Identico:

identico;

identico;

identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

per la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: «delle norme costituzionali, comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «ordinariamente competenti,» sono inserite le seguenti: «nonchè quelle integrative erogate dallo Stato,».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «su richiesta del consiglio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del comune»;

al comma 2, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

il comma 3 è *soppresso*.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «nel limite del 30 per cento delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità» sono *soppresses*;

il comma 2 è *soppresso*;

al comma 3, il primo periodo è *sostituito dal seguente*: «Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico:

identico.

Identico:

identico.

Identico:

identico;

identico;

identico.

Identico:

soppresso.

al comma 2, le parole: «per le città di Palermo, Catania e Messina» sono *soppresses*;

identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

loro accelerazione»; al secondo periodo, dopo le parole: «salva la» è inserita la seguente: «eventuale».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento ogni dodici mesi una documentata relazione di tutte le attività svolte.

2. Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a decorrere dalla loro entrata in vigore».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

2. Identico.

Decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1988.

**Misure urgenti in materia di opere pubbliche
e di personale degli enti locali in Sicilia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle particolari esigenze, anche di ordine pubblico, delle zone della Sicilia particolarmente colpite dal fenomeno di criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per i problemi delle aree urbane e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *d*), della citata legge e in deroga alle procedure previste dall'articolo 7 della legge medesima, il presidente della regione siciliana può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli accordi di programma.

2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attuazione, ne determina la localizzazione, nonchè i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

3. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento. A tal fine il Presidente del Consiglio dei Ministri invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso a partecipare alla definizione dell'accordo.

4. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.

5. Le previsioni contenute nell'accordo di programma costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

6. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il presidente della regione siciliana può chiedere l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede con i poteri di cui all'articolo 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede direttamente ovvero delegando il presidente della regione siciliana.

Articolo 2.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo e di Catania, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le seguenti opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città medesime:

a) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nell'area nord-est di Palermo e segnatamente dei quartieri ZEN 1 e ZEN 2;

b) gli interventi per la realizzazione della nuova rete fognaria della città di Palermo, ai fini del risanamento igienico-sanitario;

c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento del patrimonio edilizio esistente, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto;

d) gli interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Palermo;

e) il raddoppio della circonvallazione di Catania nel tratto urbano Misterbianco-Ognina;

f) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nel quartiere Librino di Catania;

g) gli interventi per la realizzazione della rete fognaria della città di Catania, ai fini del risanamento igienico-sanitario.

Articolo 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione siciliana ed il sindaco del comune interessato, realizza gli interventi di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto delle norme costituzionali, comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4.

1. Le somme destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui all'articolo 2, iscritte nei bilanci delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti, affluiscono, entro il termine di trenta

giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania».

2. Per l'attuazione delle singole fasi delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di uffici e di personale delle amministrazioni pubbliche.

3. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite l'Ufficio speciale di riscontro degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 1 sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o di funzionario da lui delegato.

Articolo 5.

1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici dei comuni e delle aziende municipalizzate della regione siciliana con popolazione non inferiore a centomila abitanti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del consiglio comunale, può disporre con proprio decreto il comando presso detti uffici di funzionari di amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati. Il decreto è adottato d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del funzionario da comandare.

2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario ed è altresì stabilita la durata del comando, comunque non superiore a due anni.

3. Il funzionario comandato realizza gli interventi richiesti e, dopo aver predisposto un piano di ulteriori interventi ritenuti necessari, propone agli organi competenti i provvedimenti per l'attuazione degli stessi.

4. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato può avvalersi degli uffici e del personale del comune e dell'azienda municipalizzata.

5. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed è considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione.

Articolo 6.

1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del 30 per cento

delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità, previa detrazione delle unità di personale non di ruolo.

2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al cento per cento per le città di Palermo, Catania e Messina nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta.

3. Resta salva la competenza della regione in materia di acceleramento delle procedure concorsuali. Al finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge, salva la definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1988.

COSSIGA

GORIA - FANFANI - AMATO - TOGNOLI - GUNNELLA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI